



effetto integralmente richiamata, si è disposto di modificare il sopra richiamato atto a decorrere dal 1° luglio 2021 in relazione all'art. 5 (Durata) e all'art. 7 (Oneri accessori); \_\_\_\_\_ tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori \_\_\_\_\_

**stipulano**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, unitamente al Gruppo Giovani Oasi, come sopra rispettivamente rappresentati, convengono di apportare agli articoli 5 (DURATA) e 7 (ONERI ACCESSORI) dell'atto di concessione 2 dicembre 2019 n. 29981 di racc. le seguenti modifiche. \_\_\_\_\_

L'art. 5 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021: \_\_\_\_\_

“La presente concessione decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021, salvo recesso anticipato da parte del concessionario, da effettuarsi con formale comunicazione alla Struttura comunale competente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. \_\_\_\_\_

La presente concessione deve ritenersi automaticamente prorogata o decaduta in caso, rispettivamente, di proroga o risoluzione del contratto n. 29476 di racc. di data 26 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato con il concessionario l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione nel regime

transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro di aggregazione territoriale "Progetto Contrasto" svolti presso gli spazi oggetto della presente concessione.\_\_\_\_\_

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.\_\_\_\_\_

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali.\_\_\_\_\_

L'art. 7 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021:\_\_\_\_\_

"Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e altre utenze e a partecipare, secondo le quote di spettanza, a tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore.\_\_\_\_

L'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso spese in relazione alla presente concessione è determinato forfettariamente in euro 5.755,00 annui e dovrà essere corrisposto in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate a decorrere dall'inizio di ogni annualità contrattuale in relazione alle annualità 2019 e 2020, senza necessità di richieste, notifiche o comunicazioni di sorta da parte del Comune.\_\_\_\_

L'importo di euro 2.877,50 relativo al periodo 1° gennaio 2021 – 30

giugno 2021 dovrà essere corrisposto in unica soluzione anticipata.\_\_\_\_

L'importo di euro 2.877,50 relativo al periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021.\_\_\_\_\_

In caso di proroga della presente concessione secondo quanto previsto all'art. 5, il concessionario si impegna a corrispondere al Comune il corrispondente rateo di spese calcolato sull'ammontare annuo forfettario fissato contrattualmente, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.\_\_\_\_\_

Qualora nel corso del contratto fosse verificata la possibilità di divisione tecnica delle utenze e di intestazione diretta delle stesse in capo al concessionario, questi si impegna a stipulare, a proprie cure e spese, i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi.\_\_\_\_\_

Il Comune si riserva di aggiornare l'importo annuo delle spese sulla base della variazione dell'indice Istat F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in caso di sensibile variazione registrata dall'indice alla scadenza di ciascuna annualità contrattuale e di verificare periodicamente i consumi effettivi al fine di adeguare eventualmente gli importi richiesti con determinazione dirigenziale senza la modifica del presente atto.\_\_\_\_\_

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Il concessionario è tenuto a tal fine a presentare al soggetto gestore del servizio la dichiarazione di occupazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e a produrne copia al Comune.\_\_\_\_\_

Il mancato pagamento degli oneri accessori entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.\_\_\_\_\_

#### **ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI**

Il presente atto è sottoposto a tutti gli oneri e condizioni già previsti nell'atto 2 dicembre 2019 n. 29981 di racc., del quale rappresenta una modifica.\_\_\_\_\_

Quant'altro contenuto nel citato atto rimane invariato.\_\_\_\_\_

*(omissis)*